

20040352901

Giemme Juris Bank - Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2004/03529 #SEZ 1 #NRG 2003/1684
#UDIENZA DEL 01/12/2003 #DEPOSITATO IL 21/02/2004
#MASSIMATA NO

#RICORRENTE PROCURATORE della REPUBBLICA
#AVV RICORRENTE
#RESISTENTE
#AVV RESISTENTE

REPUBBLICA ITALIANA Ud. 01/12/03
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 1684/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRIECO Angelo	- Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo	- Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella	- Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo	- Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo	- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE per i minorenni di
NAPOLI;

- ricorrente -

contro

XXXXXXXXXXXXXXXXX e *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli n.
102/2002 pubblicata il 23.9.2002.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
1.12.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione,
in Camera di Consiglio, in accoglimento del ricorso, annulli
l'impugnata sentenza del Tribunale per i minorenni di Napoli con le
conseguenze di legge.

Letto il ricorso, notificato il 3.12.2002, con cui il Pubblico
Ministero presso il Tribunale per i minorenni di Napoli ha proposto
istanza per regolamento di competenza avverso la sentenza,
comunicataGli il 15.11.2002, in forza della quale detto giudice,
adito dallo stesso Pubblico Ministero a mezzo ricorso proposto ai
sensi degli artt.330 e seguenti c.c. a tutela dei minori *XXXXXXX* e
XXXXXXX *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* ha dichiarato la litispendenza,
disponendo la cancellazione della causa dal ruolo, rispetto al
giudizio di separazione personale pendente, fra i genitori dei minori
anzidetti, *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* e *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* davanti al
Tribunale di Nola preventivamente adito, in ragione dell'identita'
soggettiva ed oggetti va tra le due cause.

Premessa l'ammissibilita' dell'istanza in esame, dal momento che il
regolamento di competenza e' un mezzo di impugnazione (art. 323
c.p.c.) delle sentenze con le quali il giudice, ad eccezione del
giudice di pace (art. 46 c.p.c.), affermi (o neghi) la litispendenza
(o la continenza) tra due cause (come nella specie), concorrendo
simili provvedimenti ad identificare il giudice che deve decidere la
controversia nel caso concreto ed essendo percio' i medesimi
provvedimenti sostanzialmente assimilabili a quelli per mezzo dei
quali vengano decise le questioni di competenza, onde la pronuncia
che si limiti a dichiarare la litispendenza (o la continenza),
risultando equiparabile ad una statuizione di incompetenza, puo'
essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza
(Cass. 28 novembre 1998, n. 12132; Cass. 10 gennaio 2001, n. 281).

RILEVATO

tuttavia, come la figura della litispendenza presupponga l'identita'
"assoluta" fra gli elementi (soggetti, causa petendi e petitum) che
valgono ad individuare le azioni esperite davanti a giudici diversi

(Cass. 30 marzo 1990, n. 2624; Cass. 5 marzo 1993, n. 2692; Cass. 22 ottobre 1994, n. 8685; Cass. 18 marzo 1996, n. 2253).

Rilevato, in particolare, come il giudizio di separazione personale dei coniugi, nella specie preventivamente instaurato davanti al Tribunale di Noia, veda come soggetti legittimati (ad agire e, reciprocamente, a resistere) "esclusivamente (i) coniugi" stessi (art. 150, terzo comma, c.c.), laddove, in giudizi di tal genere, il pubblico ministero, se per un verso deve necessariamente intervenire ex art. 70, primo comma, n. 2, c.p.c., non ha per altro verso il diritto di esperire l'azione (tanto che non puo' proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 72, terzo comma, c.p.c.), spettando quest'ultimo, come si e' detto, ai coniugi in via esclusiva senza che altri possano sostituirli nell'esercizio di esso, il quale costituisce un potere personalissimo. Rilevato, ancora, come la causa petendi ed il petitum dell'azione di separazione personale siano rispettivamente costituiti, in via principale, dall'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole (art. 151, primo comma, c.c.) e dalla pronuncia appunto di separazione, mentre le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una conseguenziale regolamentazione della vita familiare, onde, da un lato, vengono ad incidere soltanto sulle "modalita' di esercizio" della potesta' genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima (come nei casi di cui agli artt. 330, 333 e 334 c.c.), laddove, dall'altro lato, lungi dall'essere rimesse al potere dispositivo delle parti e dal formare cosi' oggetto necessariamente della domanda, possono (e debbono) essere pronunciate anche d'ufficio.

Rilevato, per contro, come il procedimento per la pronuncia della decadenza dalla potesta' sui figli (art. 330 c.c.), nonche' per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dagli articoli da 332 a 335 c.c., contempli invece espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento (art. 336, primo comma, c.c.), mentre, in ordine rispettivamente alla causa petendi ed al petitum, fa riferimento per un verso ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non quest'ultima tale da dare luogo alla suindicata pronuncia di decadenza ex art. 330: art. 333 c.c.) ed ha ad oggetto, per altro verso, l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli articoli da 330 a 335 c.c. Rilevato, pertanto, come, nella specie, le due cause rispetto alle quali il Tribunale per i minorenni di Napoli ha ritenuto di dover dichiarare la litispendenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. si palesino niente affatto identiche, denotando diversita' oggettiva (causa petendi e petitum) e comunanza soggettiva soltanto parziale (limitatamente, cioe', alle due parti private).

RITENUTO

in conclusione, che il ricorso meriti accoglimento e che la sentenza impugnata vada quindi cassata in relazione alle censure accolte, dovendosi dichiarare la competenza dell'anzidetto giudice, cui sono da rimettere gli atti. Ritenuto che nulla sia a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di Cassazione, non risultando che la parte pubblica ricorrente ne abbia sostenute in questa sede.

Letto l'art. 375, primo comma, n. 5, c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Napoli cui dispone rimettersi gli atti.

Cosi' deciso in Roma, il 1 dicembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004